SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **180**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. (17G00192) . . . . *Pag.* 1

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **181**.

Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica. (17G00195) . . . . *Pag.* 5

LEGGE 5 dicembre 2017, n. **182**.

Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (17G00196) . . . . *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 23 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. (17A08324) . . . . *Pag.* 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 novembre 2017.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo. (17A08304). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 13 dicembre 2017.

Modifica del saggio di interesse legale. (17A08458). . . . . *Pag.* 16

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 26 aprile 2017.

Scioglimento della «Mammuth service società cooperativa», in Crema e nomina del commissario liquidatore. (17A08423) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 18 ottobre 2017.

Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015. (17A08446) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logest società cooperativa in liquidazione», in Imperia e nomina del commissario liquidatore. (17A08434). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monesi 3000 società cooperativa in liquidazione», in Imperia e nomina del commissario liquidatore. (17A08439). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrisud - società cooperativa», in Bari. (17A08425) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Commercio & Lavoro società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bari. (17A08427). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aurora società cooperativa a r.l. cooperativa sociale», in Frosinone. (17A08428). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.P.A.L. cooperativa pasticcieri artigiani lombardi - società commissionaria cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A08429). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Plaster società cooperativa», in Francavilla Fontana. (17A08430) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.G. Post società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore. (17A08431). . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flash service società cooperativa», in Bari. (17A08432) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Maxiservice società cooperativa», in Bari. (17A08436) . . . . *Pag.* 25

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Personal Supporter società cooperativa a responsabilità limitata», in Credaro e nomina del commissario liquidatore. (17A08437). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Orto del Levante società cooperativa agricola società in liquidazione», in Mesagne. (17A08438) *Pag.* 26

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba soc. coop. in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (17A08424). *Pag.* 27

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Mar.Coop. soc. coop.», in San Vincenzo Valle Roveto e nomina del commissario liquidatore. (17A08426). . . . . *Pag.* 28

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eco4 società cooperativa a r.l.», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (17A08433). *Pag.* 28
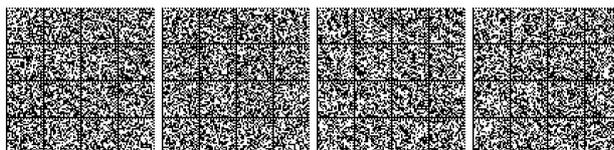
DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa sociale», in Castiglion Fibocchi e nomina del commissario liquidatore. (17A08435). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediaits società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore. (17A08440). *Pag.* 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 29 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colistimetato Hikma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1964/2017/DG). (17A08346) . . . . . *Pag.* 31

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 7 agosto 2017.

Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.. (Delibera n. 65/2017). (17A08381) . . . . *Pag.* 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina EG» (17A08345). . . . . *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi» (17A08347). . . . . *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia» (17A08348). . . . . *Pag.* 43

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral». (17A08382). . . . . . *Pag.* 44

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral». (17A08383). . . . . . *Pag.* 44

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. (17A08422) . . . . *Pag.* 45

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **180**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese (denominati in seguito le «Parti» ed individualmente la «Parte»):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti.

hanno concordato quanto segue:

I. *Principi e scopi*

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due Parti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

II. *Cooperazione generale*

1. Attuazione

a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti di comune accordo.

c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica gabonese.

d. Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Libreville ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gabonesi.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

a. politica di sicurezza e di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

e. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;

f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

g. formazione ed addestramento in campo militare;

h. sanità militare;

i. storia militare;

j. sport militare;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

h. visite di navi ed aeromobili militari;

i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

III. *Aspetti finanziari*

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

IV.*Giurisdizione*

l. Le Autorità dello Stato ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dello Stato ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato,

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:

a. i reati ehe minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

V. *Risarcimento danni*

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.

2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

VI. *Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa*

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;

c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

j. materiali specifici per l'addestramento militare;

k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

3. Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

VII. *Sicurezza delle informazioni classificate*

1. Per «informazione classificata», ai fini del presente Accordo, si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Gabonese
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù di questo Accordo, da parte di personale delle Parti, avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nella presente Sezione, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

VIII. *Risoluzione delle controversie*

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

IX. *Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

X. *Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi*

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica gabonese, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nella sezione IX (entrata in vigore).

XI. *Durata e termine*

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

2. La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 maggio 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE
Il Ministro della Difesa	Il Ministro della Difesa Nazionale

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 2051):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI) in data 10 settembre 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 settembre 2015, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° ottobre 2015 e il 28 marzo 2017.

Esaminato in Aula ed approvato il 4 maggio 2017.
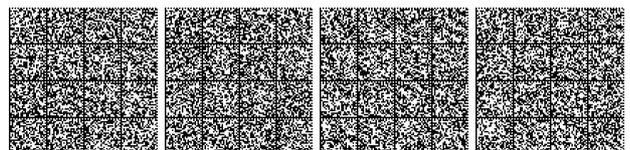
Camera dei deputati: (atto n. 4464):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 10 maggio 2017 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 15 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in Aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00192

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **181**.

Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del «Canto degli italiani» quale inno nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3951):

Presentato dall'On. Umberto D'Ottavio ed altri il 29 giugno 2016.

Assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2016.

Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 2017, il 21, 22, 27 giugno 2017; il 6 e 18 luglio 2017.

Nuovamente assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 ottobre 2017.

Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, ed approvato il 25 ottobre 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2959):

Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 ottobre 2017.

Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, ed approvato definitivamente il 15 novembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1991, n. 14, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

Omissis

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Omissis.».

17G00195

LEGGE 5 dicembre 2017, n. **182**.

Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data 21 dicembre 2007, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine.
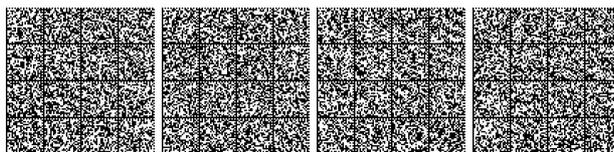
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 951):

Presentato dalla Senatrice Isabella De Monte il 16 luglio 2013.

Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2013 con pareri delle commissioni 5ª (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2013; 4, 10, 17 dicembre 2013; 9, 15 gennaio 2014; 21, 22 ottobre 2015; 2 febbraio 2016.

Esaminato in aula in data 1, 16 marzo 2016; 31 maggio 2017; 4, 6, 11 luglio 2017; 20 settembre 2017 ed approvato il 21 settembre 2017 in un T.U. con A.S. 1082 (Raffaella Bellot ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4653):

Assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 settembre 2017 con pareri delle commissioni V (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 25, 26, 31 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 6, 8, 14 novembre 2017 ed approvato definitivamente il 22 novembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

17G00196
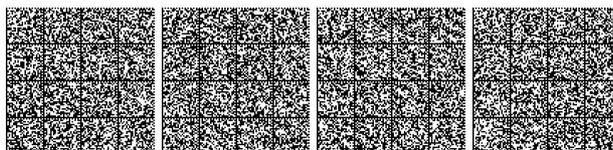
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2017;

Visto lo Statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO) approvato dall'assemblea straordinaria del 31 luglio 2017 trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 3 agosto 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO) di cui all'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO *1*

Allegato «A» all'atto in data 1° agosto 2017 n. 3608/1777 rep.

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

STATUTO-TIPO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Milano il Consorzio denominato "Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche brevemente denominato Consorzio Comieco, con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100, salvo quanto previsto al successivo comma 4., e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero
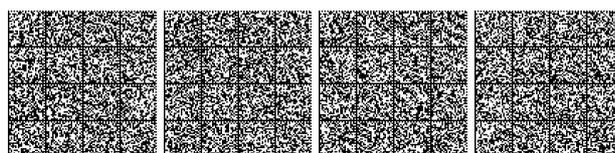
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli 2602 al 2615-*bis* del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»);

b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti (di seguito «Trasformatori»);

c) imprese che non corrispondono alla categoria dei produttori e che, con riferimento ai rifiuti di imballaggio cellulosico, svolgono attività di recupero e/o riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* del d.lgs. n. 152 del 2006 (di seguito "Riciclatori e/o Recuperatori". Tali imprese vengono suddivise in due sottocategorie: "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" e "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l)*, *n)*, o)".

2. Possono altresì partecipare al Consorzio commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito "Utilizzatori").

3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

5. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.

6. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa immessi nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) in via accessoria, la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa secondari e terziari su superfici private;

c) la ripresa degli imballaggi a base di fibra di cellulosa usati;

d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa;

e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa.

3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa;

c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi a base di fibra di cellulosa;

d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi a base di fibra di cellulosa.

5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalità di cui all'art. 11. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b. il CONAI medesimo;

c. i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di

concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati come segue, allo scopo di garantire ai Recuperatori e/o Riciclatori una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività:

a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. *a)* dello statuto]: 32,5%;

b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. *b)* dello statuto]: 32,5%;

c) Riciclatori e/o Recuperatori [art. 2, comma 1, lett. *c)* dello statuto]: 25%. Nell'ambito di questa categoria, ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" spetta una quota di partecipazione complessivamente pari al 20% del totale delle quote di partecipazione al Consorzio; il residuo 5% spetta ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l)*, *n)* ed o)";

d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello statuto]: 10% (se presenti).

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati le quote di partecipazione vengono assegnate alla singola impresa sulla base dei seguenti criteri, riferiti all'anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione delle quote:

a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. *a)* dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantità complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria;

b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. *b)* dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantità di imballaggio in fibra di cellulosa e relativi semilavorati che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantità complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria;

c) Recuperatori/Riciclatori [art. 2, comma 1, lett. *c)* dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantità di rifiuto di imballaggio a base cellulosica che attraverso le operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, indicate nell'Allegato C, Parte IV, del D.lgs. 152/2006, risulta recuperata/riciclata – come si evince dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui al D.lgs. 152/2006) – da ciascun consorziato e quella di rifiuti di imballaggio cellulosico gestiti complessivamente da tutti i consorziati appartenenti alla medesima sottocategoria;

d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantità di imballaggio in fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantità complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. In sede di prima applicazione della presente disposizione possono essere transitoriamente stabiliti – con il regolamento consortile da adottarsi ai sensi del successivo art. 19 – appositi criteri di determinazione delle quote di partecipazione spettanti agli Utilizzatori ed ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l)*, *n)* ed o)".

4. La ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie.

6. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

7. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

8. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

Art. 5.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4.

Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito, e sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate. È' fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati.

5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

7. L'Assemblea può costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera *i)*;
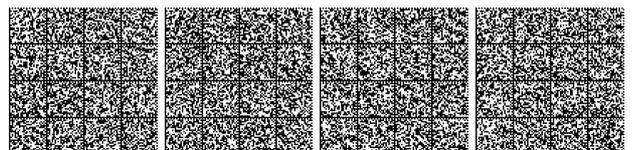
b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;

c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi e delle frazioni merceologiche similari a base di fibra di cellulosa ripresi raccolti o ritirati, delle Materie Prime Seconde da questi ricavate, nonché delle prestazioni di servizi connesse;

d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità consortili.

Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono tenuti ad attenersi alle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione di Comieco per quanto attiene alle modalità di ritiro e riciclo dei rifiuti di imballaggio, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo indicati dal piano specifico di prevenzione. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera *i)*;

c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'Assemblea;

(b) il Consiglio di amministrazione;

(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

(d) il Collegio sindacale;

(e) il Direttore generale, laddove previsto.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

b) elegge tre componenti effettivi e tre supplenti, nonché il Presidente, del collegio sindacale ed, occorrendo, ratifica le designazioni di cui all'art. 15, comma 1;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *a)*, per il perseguimento delle finalità statutarie;

j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10;

k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

Art. 10.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il luogo di convocazione deve trovarsi in Italia.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico,
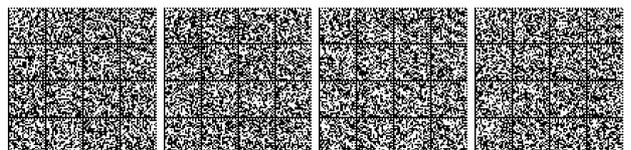
almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.

4. L'Assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni a norma del precedente comma 2.

5. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, quando le quote superino un terzo.

7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

10. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

12. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

13. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

14. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima Convocazione, quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.

Art. 12.

Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 16 (sedici) membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente ripartizione:

a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. *a)* dello statuto);

b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. *b)* dello statuto);

c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Recuperatori e/o Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. *c)* dello statuto), di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" ed un consigliere in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l), n), o)*";

d) 1 (uno) componente in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti.

2. Il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza della nomina del componente riferibile alla categoria degli utilizzatori e/o in assenza della nomina del componente riferibile alle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l), n), o)*".

3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza dei Riciclatori e/o Recuperatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio». Resta inteso che ai Produttori, come sopra definiti, spettano in ogni caso cinque consiglieri di amministrazione, anche qualora – per qualsiasi motivo – non venga eletto il consigliere in rappresentanza delle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l), n), o)*".

4. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria e/o sottocategoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

6. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;

b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al direttore generale;

c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-*bis* cod. civ.;

h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera *a)*, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazio-

ne da fornire al CONAI, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
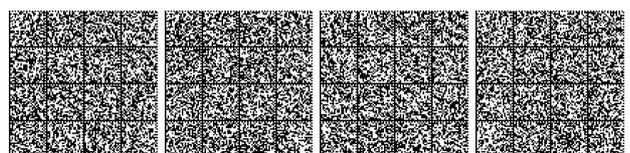
i. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 9, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

j. predispone gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

l. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

o. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

p. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;

r. definisce le modalità secondo cui i consorziati effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti dal piano specifico di prevenzione, nonché vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

s. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

t. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

u. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

v. delibera sull'esclusione dei consorziati;

w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;

x. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi a base di fibra di cellulosa dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto e del regolamento.

7. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati, nonché delegare alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate attività.

8. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi.

9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

Art. 13.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di nove componenti.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri partecipanti alla seduta.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e, se deliberato dall'assemblea, di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera *g)*.

12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.
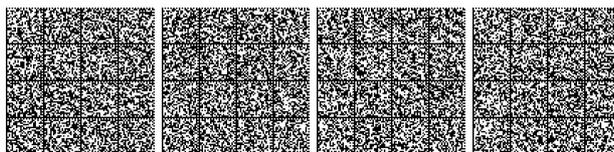
Art. 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti secondo l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e durano in carica fino alla cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b. la firma consortile;

c. la presidenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed, in particolare, dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il collegio sindacale:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

9. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e, se deliberato dall'assemblea, quanto previsto ai sensi al precedente art. 9, comma 2, lettera *g)*.

10. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

Art. 16.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

8. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consultivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle imprese entro due (2) mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-*bis* del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20.

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

Art. 21.

Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.
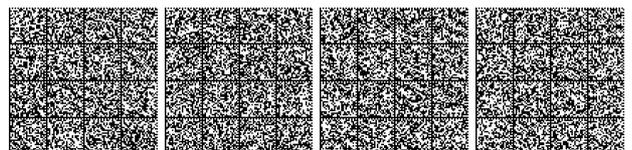
2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 22.

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

3. Le imprese iscritte nelle categorie dei produttori e dei trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere *a)* o *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 3, i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nella lettera *c)* del precedente comma 3, il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI.

6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori e dei recuperatori e/o riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.

7. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 25.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia e, per quanto concerne specificamente gli organi consortili, anche le corrispondenti norme in materia di società per azioni non quotate in mercati regolamentati.

17A08324

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2017.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 12710 in data 14 novembre 2017 con la quale la dirigente dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo ha comunicato il mancato funzionamento della propria sede nella giornata del 15 novembre 2017 a causa della mancata erogazione dell'acqua dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per lavori di pulizia e disinfestazione della cisterna idrica a cura dell'amministrazione del condominio ove è sita la stessa Commissione.

Vista la nota n. 12767 del 16 novembre 2017 con la quale la dirigente dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo ha comunicato che la stessa Commissione ha ripreso in pari data la propria attività istituzionale;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo nel giorno 15 novembre 2017 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia che con nota n. 1177 del 21 novembre 2017 ha espresso il parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo per il giorno 15 novembre 2017.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2017

Il direttore: SIRIANNI

17A08304

DECRETO 13 dicembre 2017.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: PADOAN

17A08458

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2017.

Scioglimento della «Mammuth service società cooperativa», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
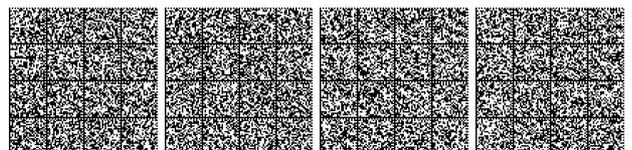
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto in data 2 settembre 2017 l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della cooperativa;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 2 marzo 2017, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mammuth service società cooperativa» con sede in Crema (CR) (codice fiscale 07520970968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso anuninistrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2017

Il dirigente generale: MOLETI

17A08423

DECRETO 18 ottobre 2017.

Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile (nel seguito anche «FCS») in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del FCS destinate all'intervento possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nel seguito anche «FRI»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, come modificato dal già menzionato decreto del Ministro del-

lo sviluppo economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del FCS in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse del FCS destinate all'intervento possono essere integrate anche dalle risorse del FRI;
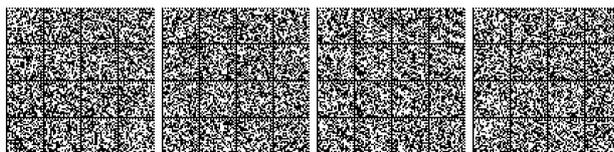
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI, che, tra l'altro, destina a tali interventi 450 milioni di euro di risorse del FRI e 80 milioni di euro di risorse del FCS;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, e 24 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° marzo 2017, n. 50, che modificano il predetto decreto 24 luglio 2015;

Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2017, che prevede che:

per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato sono destinati € 25.000.000,00 all'intervento «Agenda digitale» ed € 425.000.000,00 all'intervento «Industria sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FRI;

per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa sono destinati € 5.000.000,00 all'intervento «Agenda digitale» ed € 75.000.000,00 all'intervento «Industria sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FCS;

Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del più volte citato decreto 24 luglio 2015, che prevede che con apposito decreto direttoriale sono impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi in relazione alle specificità delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 luglio 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto ministeriale 24 luglio 2015 e successive modificazioni, sono state impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI;

Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, alla data del 10 ottobre 2017, risultano pervenute n. 77 domande per l'intervento agevolativo «Industria sostenibile», il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 419 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 76 milioni di euro di contributo diretto alla spesa, e n. 6 domande per l'intervento agevolativo «Agenda digitale», il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 33 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 5 milioni di euro di contributo diretto alla spesa;

Considerato l'elevato interesse delle imprese nei confronti degli interventi agevolativi in argomento, le cui domande, a parte una concentrazione nel primo giorno di apertura dello sportello per «Industria sostenibile», hanno continuato ed essere presentate con continuità, con un rinnovato recente interesse anche per «Agenda digitale», fino a comportare l'esaurimento delle risorse finanziarie e la sospensione dei termini di presentazione delle domande per l'intervento agevolativo «Agenda digitale» ed il sostanziale esaurimento delle risorse finanziarie per l'intervento agevolativo «Industria sostenibile»;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima operatività dei due interventi agevolativi anche nei prossimi mesi, incrementare adeguatamente le risorse finanziarie e, inoltre, al fine di conferire alle stesse la massima flessibilità ed efficacia, prevedere, per entrambi gli interventi stessi, un'unica disponibilità per il finanziamento agevolato, a valere sul FRI, ed un'unica disponibilità per il contributo alla spesa, a valere sul FCS;

Ritenuto, altresì, opportuno, rideterminare le misure del contributo alla spesa nel 20 per cento della spesa ammissibile per le imprese di tutte le dimensioni ed il finanziamento agevolato in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento, per le imprese di grande dimensione, e al 70 per cento, per le imprese di piccola e media dimensione, nel limite delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Ritenuto, per le precedenti considerazioni, di dover incrementare le risorse disponibili con ulteriori 350 milioni di euro, a valere sul FRI, e 100 milioni di euro, a valere sul FCS;

Vista la nota prot. n. 65057 del 14 giugno 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, facendo seguito alla precedente corrispondenza, nel rappresentare a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze il buon andamento degli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile» e l'imminente esaurimento dei 450 milioni di risorse del FRI già previsti, ha chiesto la conferma della persistente disponibilità degli ulteriori 600 milioni di euro, a fronte dei complessivi 1.050 milioni di euro già accertati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di utilizzarne 350 per il rifinanziamento dei predetti interventi agevolativi;

Vista la nota prot. n. 2068106 del 15 giugno 2017, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilità dei suddetti 350 milioni di euro a valere sulle risorse del FRI;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
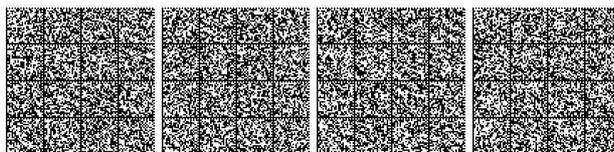
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2017, sono rispettivamente incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», di:

a) € 350.000.000,00, a valere sulla dotazione di risorse FRI di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 24 luglio 2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;

b) € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

2. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 e successive modificazioni richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'art. 7, comma 2, le parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e al 70 per cento per le imprese di piccola e media dimensione, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER,»;

b) all'art. 7, comma 6, le parole: «del 15 per cento della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per cento per le imprese di grandi dimensioni, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento della spesa ammissibile»;

c) all'art. 7, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.».

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fronte di rinunce di domande presentate in precedenza e riguardanti il medesimo progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale non sono considerate ammissibili.

5. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1, lettera *b)*, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 888

17A08446

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logest società cooperativa in liquidazione», in Imperia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logest società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.199,00, si riscontra una massa debitoria di € 162.266,00 ed un patrimonio netto negativo di € 161.067,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logest società cooperativa in liquidazione», con sede in Imperia (codice fiscale n. 01245840085) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Siccardi, nato a Imperia il 19 febbraio 1975 (codice fiscale SCCNRC75B19E290B), ivi domiciliato in via dott. Armelio, n. 14/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08434

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monesi 3000 società cooperativa in liquidazione», in Imperia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Monesi 3000 società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 38.738,00, si riscontra una massa debitoria di € 136.989,00 ed un patrimonio netto negativo di € -98.251,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monesi 3000 società cooperativa in liquidazione», con sede in Imperia (codice fiscale 01523940086) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Siccardi, nato a Imperia il 19 febbraio 1975 (codice fiscale SCCNRC75B19E290B), ivi domiciliato in via dott. Armelio n. 14/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,

ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08439

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrisud - società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2014, n. 312/2014, con il quale la società cooperativa «Agrisud - società cooperativa», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 luglio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57 (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08425

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Commercio & Lavoro società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2013, n. 289/2013, con il quale la società cooperativa «Commercio & Lavoro società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Angelo Schittulli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2014, n. 256/2014 con il quale l'avv. Silvia Muciaccia è stato nominato commissario liquidatore della medesima società, in sostituzione dell'avv. Angelo Schittulli, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 21 agosto 2017, con la quale l'avv. Silvia Muciaccia ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-

carichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08427

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aurora società cooperativa a r.l. cooperativa sociale», in Frosinone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2015 n. 168, con il quale la società cooperativa «Aurora società cooperativa a r.l. cooperativa sociale», con sede in Frosinone, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Balzano dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Mario Ottaviani, codice fiscale TTVMRA67B08I838X, nato in data 8 febbraio 1967 a Sora (Frosinone) ed ivi domiciliato in via Torino, snc, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08428

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.P.A.L. cooperativa pasticcieri artigiani lombardi - società commissionaria cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.P.A.L. cooperativa pasticcieri artigiani lombardi – Società commissionaria cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 37.259,06, si riscontra una massa debitoria a € 446.911,44 ed un patrimonio netto negativo pari a € -409.652,06;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.P.A.L. cooperativa pasticcieri artigiani lombardi – Società commissionaria cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07255880150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfonso Corvino, nato a Salerno (SA) l'11 maggio 1976 (C.F.CRVLNS76E11H703P), e domiciliato in Milano (MI), via Sigieri, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08429

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Plaster società cooperativa», in Francavilla Fontana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2014, n. 128/2014, con il quale la società cooperativa «Edil Plaster società cooperativa», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 luglio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata

a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08430

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.G. Post società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «I.G. Post società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 578.203,00, si riscontrano debiti a breve scadenza pari a € 800.610,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 129.720,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.G. Post società cooperativa», con sede in Asti (codice fiscale 01473270054) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (Cuneo), via Collarei, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08431

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flash service società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2014, n. 219/2014, con il quale la società cooperativa «Flash service società cooperativa», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08432

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Maxiservice società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2013, n. 396/2013, con il quale la società cooperativa «Maxiservice società cooperativa», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianluca Paparesta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 419/2014, con il quale l'avv. Silvia Muciaccia è stato nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa, in sostituzione del dott. Gianluca Paparesta, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 21 agosto 2017, con la quale l'avv. Silvia Muciaccia ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08436

DECRETO 17 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Personal Supporter società cooperativa a responsabilità limitata», in Credaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 luglio 2017, n. 155/2017 del Tribunale di Bergamo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Personal Supporter società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Personal Supporter società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Credaro (Bergamo) (codice fiscale 03531560161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLLLCU79B23F499A) nato a Montefiascone (Viterbo) il 23 febbraio 1979, domiciliato in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08437

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Orto del Levante società cooperativa agricola società in liquidazione», in Mesagne.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2016, n. 100/2016, con il quale la società cooperativa «Orto del Levante società cooperativa agricola società in liquidazione» con sede in Mesagne (Brindisi), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma il 1° dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08438

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba soc. coop. in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Alba soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UN.I.COOP. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 38.572,00, si riscontra una massa debitoria di € 99.138,00 ed un patrimonio netto negativo di € -64.226,00;

Considerato che in data 12 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba soc. coop. in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 06859711217) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08424

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Mar.Coop. soc. coop.», in San Vincenzo Valle Roveto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «CO.MAR.COOP. soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 143.536,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 608.482,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -464.946,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.MAR.COOP. soc. coop.», con sede in San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) (codice fiscale 01451800666) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo (codice fiscale DLNFNC69A48C632I) nata a Chieti l'8 gennaio 1969, ivi domiciliata, via San Camillo De Lellis n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08426

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eco4 società cooperativa a r.l.», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Eco4 società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
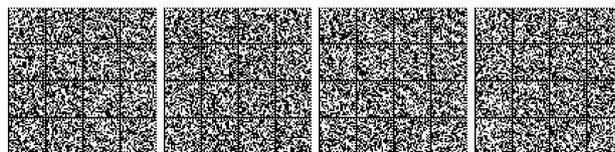
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 228.004,00 si riscontra una massa debitoria di € 325.546,00 ed un patrimonio netto negativo di € -154.516,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eco4 società cooperativa a r.l.», con sede in Massa (MS) (codice fiscale n. 00703500454) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08433

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa sociale», in Castiglion Fibocchi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «La Fonte società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 28.254,00 si riscontra una massa debitoria di € 89.622,00 ed un patrimonio netto negativo di € -74.154,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fonte società cooperativa sociale», con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) (codice fiscale n. 01710970516) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Maria Baluardi (codice fiscale BLRNCM69D27D612T) nato a Firenze il 27 aprile 1969, e domiciliato in Sesto Fiorentino (Firenze), via 2 Giugno, n. 81.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08435

DECRETO 24 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediaits società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Mediaits società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 55.474,00, si riscontra una massa debitoria di €. 141.572,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -90.193,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediaits società cooperativa», con sede in Carrara (Massa-Carrara) (codice fiscale 01009250455) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Mazzei (codice fiscale MZZSMN81B03G628C), nato a Pietrasanta (Lucca) il 3 febbraio 1981, e domiciliato in Massa (Massa-Carrara), via Massa Avenza n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colistimetato Hikma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1964/2017/DG).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colistimetato Hikma»;

Vista la domanda con la quale la società Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con numeri A.I.C. 045368014, 045368026;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLISTIMETATO HIKMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045368014. Classe di rimborsabilità: C;

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045368026. Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colistimetato Hikma» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08346

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.. (Delibera n. 65/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera 1 agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include il «Programma infrastrutture strategiche»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, commi da 1 a 3, che ha individuato, al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, i due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

a) il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese;

b) il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre a quanto stabilito dal comma 2,

dell'art. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e s.m.i., contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2017) con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (da ora in avanti «Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche»), redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 228/2011, che definiscono, tra l'altro, la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna, ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, *errata corrige Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (ANAS S.p.A., nel seguito «ANAS»);

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS il 19 dicembre 2002, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad ANAS, in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare l'art. 1:

comma 1018, che prevede: *i)* la predisposizione da parte di ANAS di un nuovo piano economico finanziario (PEF), riferito all'intera durata della sua concessione, nonché dell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano; *ii)* le procedure di approvazione del piano e dei suoi aggiorna-

menti, da effettuarsi ogni cinque anni; *iii)* che, in occasione di tali approvazioni, sia sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano e i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante;
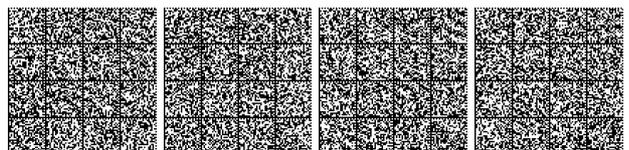
comma 1020, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, e che il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS, che provvede a darne distinta evidenza nel PEF di cui al comma 1018 e lo destina prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all'art. 19, comma 9-*bis*, ha previsto che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS, ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia integrata e destinata, previa distinta evidenza nel PEF di cui all'art. 1, comma 1018, della medesima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede all'art. 2, comma 1, tra l'altro, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il periodo 2011-2016 e che introduce all'art. 15, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e comma 5, integrazioni al canone annuo, corrisposto direttamente ad ANAS, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78/2009 e s.m.i.;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che:

al comma 3-*bis*, previsto dall'art. 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta ad ANAS una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dei singoli interventi per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico, con riferimento ai progetti approvati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

all'art. 36, comma 6, stabilisce che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS sottoscrivono una Convenzione, in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che, all'art. 1, comma 68, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai Contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS, autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che all'art. 16-*bis* modifica la disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione di ANAS;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e visti in particolare:

l'art. 1, comma 868, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS, confluiscono in un apposito fondo (c.d. Fondo unico) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'art. 1, comma 869, che dispone, tra l'altro, che gli utilizzi delle risorse del fondo di cui al comma 868 sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del citato decreto legislativo n. 229/2011, e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione dello stesso comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione;

l'art. 1, comma 870, il quale prevede che il contratto di programma tra l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui schema è approvato da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari:

ha durata quinquennale;

riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS garantisce in tutto il territorio nazionale;

definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale;

stabilisce, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'art. 1, comma 871, il quale stabilisce che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ANAS trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi e che il predetto Ministero, validata la suddetta relazione, la trasmetta tempestivamente a questo Comitato, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari;
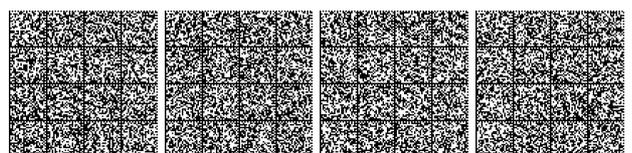
l'art. 1, comma 872, che prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il Comitato, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 228/2011, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi;

l'art. 1, comma 873, che dispone che, qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza, dandone preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione; decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere;

la Tabella E, che ha rifinanziato le risorse in favore di ANAS di cui al citato art. 1, comma 68, della legge n. 147/2013;

Visto il «Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012», sul quale questo Comitato ha espresso il proprio parere con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005);

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere sui Contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS:

Delibera	G.U.	Periodo di riferimento	Decreto inter-ministeriale di approvazione
27 maggio 2005, n. 72	n. 244/2005	2003/2005	15 giugno 2005, n. 663
20 luglio 2007, n. 64	non pubblicata	2003-2005 (esercizio 2006)	2 agosto 2007, n. 10777
20 luglio 2007, n. 65	non pubblicata	2007	21 novembre 2007, n. 3191
27 marzo 2008, n. 23	non pubblicata	2008	4 aprile 2008, n. 3406
26 giugno 2009, n. 46	n. 6/2010	2009	13 luglio 2009, n. 568
22 luglio 2010, n. 65	n. 3/2011	2010	1° febbraio 2011, n. 3
5 maggio 2011, n. 13	n. 254/2011	2011	8 maggio 2012, n. 146
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013, n. 15
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013, n. 15
18 febbraio 2013, n. 9	n. 148/2013	2012	1° ottobre 2013, n. 367
2 agosto 2013, n. 55	n. 10/2014	2013	21 febbraio 2014, n. 55
14 febbraio 2014, n. 4	n. 190/2014	2014	29 dicembre 2014, n. 26470

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo all'anno 2015, comprensivo del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019;

Viste le delibere 5 maggio 2011, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2011), 6 dicembre 2011, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2012), 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), 23 marzo 2012, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/2012), 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013), 18 febbraio 2013, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2013, *errata corrige Gazzetta Ufficiale* 209/2013), 8 marzo 2013, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 157/2013), con le quali questo Comitato ha assegnato, ridotto o rimodulato risorse per il finanziamento di Contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS;

Vista la nota 27 luglio 2017, n. 30179, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta di questo Comitato dell'argomento «Schema di Contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/ANAS 2016-2020» e trasmesso la relativa documentazione;

Visto il parere del NARS 4 agosto 2017, n. 3, sul Contratto di programma ANAS 2016-2020;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che la citata Tabella E della legge n. 208/2015, ha rifinanziato le risorse in favore di ANAS di cui al citato art. 1, comma 68, della legge n. 147/2013 per 6.800 milioni di euro;

che, per intervenuti provvedimenti normativi, le risorse effettivamente disponibili per il Contratto di programma 2016-2020 ammontano a 6.428,92 milioni di euro, di cui 958,92 milioni di euro per l'anno 2016, 1.150 milioni
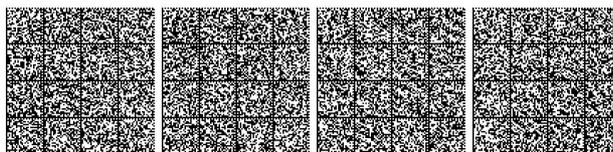
di euro per l'anno 2017, 1.330 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.990 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020;

che il succitato schema di Contratto di programma 2016-2020, sviluppato negli aspetti finanziari fino al 2032, è costituito da:

Schema di atto dispositivo (articolato);

Allegato A - Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, articolato in:

Sezione A.1, Nota illustrativa, con tabelle di sintesi e contenente l'elenco degli interventi ripartiti per tipologia, regione e anno di appaltabilità;

Sezione A.2 (denominato «Altre fonti»), contenente l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti aggiuntive diverse da quelle previste per il Contratto di programma ed afferenti ad altri strumenti di programmazione, come Intese generali quadro, strumenti di programmazione comunitaria o accordi comunque stipulati con Enti locali e territoriali), ripartiti per tipologia, regione e anno di appaltabilità;

Sezione A.3, contenente le schede di valutazione degli interventi, comprensive delle schede di progetto;

Sezione A.4, contenente l'elenco degli interventi cui sono finalizzate le risorse di cui alla citata legge n. 208/2015;

Allegato B - Prestazione dei servizi e dei corrispettivi, contenente la descrizione dei servizi erogati da ANAS, inclusa la Manutenzione ordinaria e la Manutenzione straordinaria diffusa, con relativi obiettivi;

Allegato C - Nota metodologia sui criteri di valutazione delle priorità e della redditività degli interventi presenti nel piano pluriennale dell'ANAS;

Allegato D - Elenco degli interventi ordinati sulla base dell'indicatore complessivo di redditività;

Allegato E - Metodologia di calcolo del corrispettivo totale, Piano economico finanziario (PEF) e Piano finanziario regolatorio (PFR), completo della relazione di accompagnamento;

Allegato F - Disciplinare per l'irrogazione delle penale e delle riduzioni dei corrispettivo, contenente le modalità di determinazione e di irrogazione di penali sia per il corrispettivo - parte investimenti sia per il corrispettivo - parte servizi;

Allegato G - Misurazione del traffico;

Allegato H - Cronoprogramma finanziario delle opere, che mostra il fabbisogno finanziario in relazione all'andamento complessivo degli interventi;

che, al fine di garantire comunque l'operatività ad ANAS, si è ritenuto necessario riconoscere al Contratto di programma 2016-2020 valenza ricognitiva per l'esercizio 2016;

che il volume complessivo degli investimenti di cui al suddetto Allegato A - Sezione A.1 ammonta a 14.267,37 milioni di euro, finanziati per 8.422,62 milioni di euro, di cui 6.428,92 milioni di euro a valere sul rifinanziamento di cui alla citata legge n. 208/2015, 1.480,20 milioni di euro provenienti da precedenti Contratti di programma e 513,50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

che in particolare i suddetti 6.428,92 milioni di euro autorizzati dalla citata legge n. 208/2015 sono suddivisi, come indicato nel suddetto Allegato A - Sezione A.4, in:

3.817,25 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, di cui 1.509,53 milioni di euro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, 2.277,13 milioni di euro per interventi al piano viabile, alle barriere di sicurezza, agli impianti, alle opere complementari, alle opere d'arte e per la progettazione e 30,59 milioni di euro per danni ed emergenze;

2.029,92 milioni di euro per interventi di completamento di itinerari;

287,06 milioni di euro per nuove opere;

60 milioni di euro per fondo progettazione per le nuove opere;

20,27 milioni di euro per maggiori esigenze per lavori in corso alla Società quadrilatero Marche Umbria;

124,61 milioni di euro per maggiori esigenze di lavori in corso;

89,82 milioni di euro per altri investimenti, tra cui spese tecnologie stradali, applicazioni tecnologiche e manutenzione straordinaria delle case cantoniere;

che il volume complessivo degli ulteriori investimenti di cui al suddetto Allegato A —Sezione A.2 (denominati «Altre fonti») ammonta a 9.176,57 milioni di euro, finanziati per 7.474.67 milioni di euro. suddivisi in:

8.687,18 milioni di euro, di cui 6.985,28 milioni di euro già finanziati, per 101 interventi di adeguamento e messa in sicurezza (per 2.392,84 milioni di euro), di completamento di itinerari (per 3.565,54 milioni di euro) e nuove opere (per 2.728,81 milioni di euro);

417,7 milioni di euro per interventi di ripristino della viabilità danneggiata dal sisma del 2016;

5 milioni di euro destinati all'anticipazione per interventi su viabilità in Provincia di Belluno;

66,69 milioni di euro per fondi accantonati nel bilancio 2015-2016 da destinare ad ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;

che quindi il Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, ricognitivo di tutti gli interventi programmati sulla rete in gestione ANAS finanziati o da finanziare con risorse del Fondo unico o altre risorse, presenta un volume di 23.443,94 milioni di euro, finanziati per 15.897,29 milioni di euro, di cui 6.428,92 milioni di euro a valere sulla citata legge n. 208/2015, 5.084,89 milioni di euro a valere sul FSC e 4.383,49 milioni di euro di finanziamenti già disponibili;

che il totale degli investimenti, dato dalla somma del Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 e da 6.084,79 milioni di euro di Interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione, è pari a 29.528,73 milioni di euro.

Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 di cui finanziati legge n. 208/2015 FSC altri finanziamenti già disponibili	23.443,94 15.897,29 6.428,92 5.084,89 4.383,49
Interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione	6.084,79
Totale investimenti	29.528,73

che, al fine di attuare il disposto dell'art. 1, comma 870, della citata legge n. 208/2015, che ha previsto una remunerazione sotto forma di corrispettivo non solo per i servizi forniti, ma anche per le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione da ANAS, gli investimenti di cui al suddetto Allegato A — Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 sono stati suddivisi tra due differenti regimi finanziari: interventi finanziati con contributo in contro impianti e interventi finanziati con corrispettivo;

che gli investimenti remunerati a corrispettivo ammontano a 7.919,29 milioni di euro per investimenti in beni reversibili, di cui 6.455,60 milioni di euro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, di completamento di itinerari e di realizzazione di nuove opere e 1.463,69 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria;

che gli investimenti complessivamente finanziati da contributi in conto impianti ammontano a 13.336,13 milioni di euro, di cui 11.958,90 milioni di euro per interventi interamente finanziati a contributo e i restanti 1.377,23 milioni costituenti la quota di contributo relativamente agli interventi finanziati in parte con contributi in conto impianti e in parte a corrispettivo;

che sono previsti 617,02 milioni per interventi di manutenzione straordinaria diffusa nell'ambito del corrispettivo parte servizi (e che non entrano nella remunerazione del capitale a fine regolatorio);

Corrispettivo per investimenti in beni reversibili	7.919,29
Corrispettivo finanziamento in conto impianto («Quota contributo investimenti finanziato a corrispettivo»)	1.377,23
Investimenti finanziati da contributi in conto impianti	11.958,90
Interventi di manutenzione straordinaria diffusa nell'ambito del corrispettivo parte servizi (e che non entrano nella remunerazione del capitale fine a regolatorio)	617,02
Totale investimenti finanziati	21.872,44

che gli oneri di investimento per tutti gli interventi sono stati calcolati nella misura massima del 12,5 per cento per quelli finanziati tramite contributo in conto capitale e nella misura massima di 11,2 per cento per quelli in regime di corrispettivo;

che il PEF di cui al suddetto Allegato E è predisposto con riferimento ai primi 5 anni di esercizio, corrispondenti al primo periodo regolatorio, ma riporta comunque gli anni successivi fino alla scadenza della concessione nel 2032, al fine di dare evidenza dell'andamento del corrispettivo per tutta la durata della concessione e quindi dal 1° gennaio 2017, data di efficacia del Contratto, in quanto l'annualità 2016 ha carattere ricognitivo, fino al 31 dicembre 2032;

che il primo periodo regolatorio di cinque anni è stato suddiviso nel biennio 2017-2018, di carattere transitorio, nel quale anche per gli investimenti remunerati in regime di corrispettivo è previsto un contributo pubblico esattamente corrispondente alla spesa effettuata e nel quale ANAS perfezionerà la contabilità regolatoria per la rendicontazione del corrispettivo, e nel triennio 2019-2021, nel quale metterà a punto il meccanismo di indebitamento, con decorrenza 2019;

che, per quanto riguarda l'erogazione dei servizi di cui al suddetto Allegato B, è stato utilizzato il regime del corrispettivo e sono stati introdotti indicatori, definiti già nel 2015, relativi ai servizi in condizioni ordinarie;

che le risorse destinate alla prestazione dei suddetti servizi, acquisite da ANAS ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009, e dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296/2006 e s.m.i., sono pari, per l'anno 2016, a 635,7 milioni di euro, di cui una quota pari a 6,37 milioni di euro è stata utilizzata da ANAS a reintegro dei minori introiti connessi agli accessi su strada dovuti alla modifica del regime introdotta dal citato art. 16-*bis*, della legge 164/2014, per un importo netto di 629,33 milioni di euro;

che, in particolare, i suddetti servizi sono classificati nelle categorie «Monitoraggio», «Vigilanza», «Infomobilità», «Manutenzione ordinaria» e «Manutenzione straordinaria diffusa», cioè manutenzione straordinaria assimilabile, stante il carattere ricorrente, ai servizi, distinta da interventi di manutenzione ordinaria vera e proprio, per i quali è richiesto uno specifico progetto;

che il suddetto Allegato C, sulla base delle prescrizioni fornite dalla citata delibera di questo Comitato n. 63/2015, riporta una metodologia che ha consentito di individuare una modalità oggettiva di scelta degli interventi (tra nuove opere, completamenti, messa in sicurezza e adeguamenti), mediante una serie di indicatori (quali indice di redditività trasportistica, indicatore di completamento itinerario, indicatore di collegamento intermodale, appartenenza alla Rete TEN-T), a partire dai quali è stato calcolato un indicatore di sintesi, c.d. indice di redditività complessivo;

che il suddetto Allegato D riporta la graduatoria degli interventi sulla base del suddetto indice di redditività complessivo, a partire dalla quale è stata valutata la priorità degli interventi da inserire nel Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, anche sulla base di anno di appaltabilità e maturità progettuale;
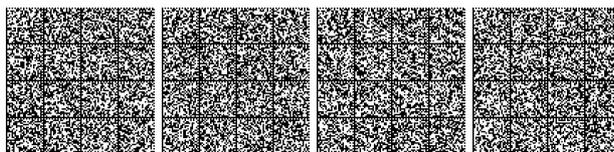
che il suddetto Allegato F disciplina ambiti, modulazione, modalità di ingiunzione e quantificazione delle penali che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Concedente, ha facoltà di irrogare ad ANAS, in qualità di Concessionaria, in caso di mancato raggiungimento di prefissati obiettivi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni espresse dal NARS con il proprio parere del 4 agosto 2017, n. 3;

Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, espresso in seduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle economia e delle finanze nelle veci del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.

2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, in sede di sottoscrizione del predetto Contratto, trasporre le prescrizioni e le raccomandazioni, di cui al parere NARS 3 agosto 2017, n. 3, contenute nell'allegato alla presente delibera.

3 Il primo aggiornamento del suddetto Contratto dovrà recepire le modifiche in corso di formalizzazione relative alle assegnazioni in favore di ANAS effettuate con i decreti interministeriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 498/2014 e n. 82/2015.

4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica una relazione sullo stato di attuazione degli adempimenti conseguenti all'esecuzione del Contratto di programma 2015.

5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica una tabella ricognitiva delle risorse confluite nel Fondo unico, di cui l'art. 1, comma 868, della legge n. 208/2015.

6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà per informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica il Contratto di programma 2016-2020 firmato.

7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato il decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze 14 settembre 2016, che ha definito le modalità di gestione del Fondo unico.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1640

———

ALLEGATO

Prescrizioni e raccomandazioni
del parere NARS n. 3 del 4 agosto 2017

Con riferimento allo schema contrattuale:

all'art. 4.2, specificare che gli eventuali aggiornamenti del contratto di programma saranno approvati in conformità al quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione dell'aggiornamento;

con riferimento al testo dell'art. 10, si prescrive di integrare il comma 9 come segue: «e possono essere utilizzati solo per interventi di competenza del Concedente ai sensi dell'art. 5, comma 7»;

la lettera *c)*, del comma 7, dell'art. 11 va sostituita con la seguente: «*c)* provvedere all'approvazione dei progetti e dell'eventuali varianti di importo superiore ai 10 milioni di euro. Tale approvazione avviene, per opere di importo superiore a 50 milioni di euro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, per le opere comprese tra i 10 milioni di euro e 50 milioni di euro, previo parere dei Comitati tecnici dei provveditorati alle opere pubbliche»;

prevedere che i quadri economici degli interventi siano aggiornati dopo l'aggiudicazione e che gli oneri di investimento siano calcolati sul costo al lordo dei ribassi d'asta, nel limite massimo dell'11,2%, senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell'opera stessa;

prevedere che la definizione di «Valore Terminale» di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina di cui all'art. 13 dello schema di Contratto di programma, nonché il contenuto di cui all'Allegato E, siano resi coerenti con la normativa nazionale e comunitaria in tema di interruzione anticipata del rapporto contrattuale e, in ogni caso, sia eliminato dalla determinazione del «Valore terminale» il riferimento al saldo delle poste figurative, ferma restando la verifica dei corrispettivi e dei costi maturati a consuntivo alla data del subentro;

provvedere entro i termini di cui all'art. 9, comma 1 lettera *a)* dello schema di Contratto di programma ad inserire il CUP a tutti gli interventi privi dello stesso;

introdurre l'impegno di ANAS S.p.A. a collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo, altresì, ad inserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) tutti i dati aggiornati delle opere;

occorre modificare l'Allegato F, rubricato «Disciplinare per l'irrogazione delle penali e delle riduzioni del corrispettivo» prevedendo:

che le penali vengano applicate con riferimento ad ogni singola progettazione o opera in caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato H;

un chiaro riferimento al carattere cumulativo, o meno, tra il limite massimo pari a 3 milioni di euro annui previsto dall'art. 4.5 e il tetto di 6 milioni di euro che risulta emergere dal combinato disposto degli articoli 4.2.1 e 4.3.1 lettere *b)* e *c)*;
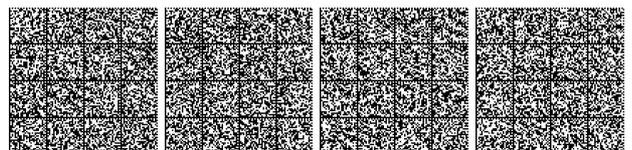
che l'approvazione dei progetti avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Contratto stesso, nella formulazione riportata nel presente parere.

Con riferimento agli aspetti economico-finanziari, si prescrive quanto segue:

in merito alla formula relativa al calcolo del corrispettivo totale, verificare se nell'ambito della definizione della S(t), dopo il termine Δ(T), occorra chiudere la parentesi tonda e, dopo la chiusura della parentesi quadra, eliminare la parentesi tonda;

in relazione alla componente K(t), specificare la modalità di determinazione del fattore CI(t) relativo alla remunerazione degli investimenti;

specificare la connessione esistente tra i valori esposti nel PEF/PFR e la formula che disciplina il calcolo del corrispettivo totale, individuando una effettiva variazione del corrispettivo legato all'andamento del traffico e della piena disponibilità dell'opera;

verificare, nel PFR, il funzionamento del meccanismo di scomputo dei ricavi accessori dai costi operativi ammessi;

motivare la presenza di un accantonamento per una DSRA (*Debt Service Reserve Account*).

verificare che in tutti gli allegati al Contratto sia riportato il riferimento al periodo contrattuale 2016-2020.

Si raccomanda, inoltre:

di disciplinare compiutamente il rischio di disponibilità della rete stradale in gestione tenuto conto della definizione riportata all'art. 2, comma 1, dello schema di Contratto di programma;

di recepire nel primo Aggiornamento del Contratto, qualora formalizzate, le eventuali riduzioni apportate agli stanziamenti del capitolo 7536 del MIT (Fondo c.d. «sblocca cantieri») da parte del decreto interministeriale di modifica delle assegnazioni già disposte con i decreti MIT-MEF n. 498 del 2014 e n. 82 del 2015 in corso di definizione.

17A08381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina EG»

Estratto determina n. 1963/2017 del 29 novembre 2017

Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 044609016 - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609028 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609030 - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609042 - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609055 - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609079 - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044609081 - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609093 - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609105 - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609117 - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609143 - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044609156 - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609168 - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609170 - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609182 - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044609218 - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina;

10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina;

10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, acido ascorbico, acido citrico anidro, butilidrossianisolo, propile gallato, magnesio stearato;

miscela colorante: lattosio monoidrato, ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172).

Rilascio dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien - Austria;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL - 4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi;

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda.

Controllo dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania.

Produzione: Watson Pharma Private Limited, Plot # A3 to A6, Phase I-A, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette Goa-403722 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 - Bulgaria;

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 - Malta;

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjördur IS-220 - Islanda;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Lamp San Prospero S.p.A., via della Pace n. 25/A - 41030 San Prospero (Modena), Italia;

Sanico N. V., Veedijk 59, 2300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario:

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien - Austria;
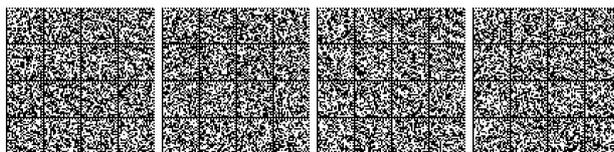
Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda;

S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D´Adda (Lodi), Italia;

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona), Italia;

TTCproduction GmbH, Klagenfurter Straße 311, 9462 Sankt Leonhard - Austria.

Produzione principi attivi:

ezetimibe: Teva API India Ltd, Gajraula Site, Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P.Nagar, Gajraula, Uttar Pradesh 244 235 - India;

simvastatina:

Biocon Limited, 20th Km Hosur Road, Electronics City, Bangalore India-560 100 - India;

Biocon Limited, Biocon Special Economic Zone, Bommasandra, Jigani Link Road, Plot No. 2, 3 & 4, Phase IV, Bangalore 560 099 - India.

Indicazioni terapeutiche.

Prevenzione di eventi cardiovascolari

«Ezetimibe e Simvastatina EG» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in pazienti con malattia cardiaca coronarica (CHD) ed una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), trattati in precedenza con una statina o meno.

Ipercolesterolemia

«Ezetimibe e Simvastatina EG» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola;

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

«Ezetimibe e Simvastatina EG» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609093. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,53. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609168. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,87. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

«10 mg/10 mg compresse" 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609028. Classe di rimborsabilità: A (nota 13). Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,11. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08345

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi»

Estratto determina n. 1966/2017 del 29 novembre 2017

Medicinale: ENOXAPARINA ROVI.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35 - 28037 Madrid - Spagna.

A.I.C. n. 044039

per ogni confezione:

- 016 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

- 028 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;

- 030 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

- 042 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro;

- 055 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro;

- 067 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

- 079 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;
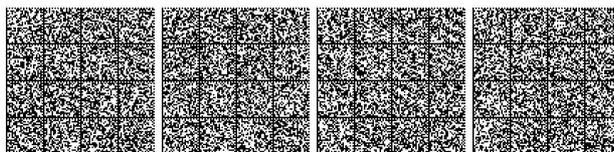
- 081 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

- 093 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro;

- 105 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro;

- 117 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro;

- 129 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

- 131 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;

- 143 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

- 156 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro;

- 168 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro;

- 170 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro;

- 182 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

- 194 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;

- 206 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

- 218 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro;

- 220 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro;

- 232 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro;

- 244 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

- 257 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;

- 269 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

- 271 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro;

- 283 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro;

- 295 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro;

- 345 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 358 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 360 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 372 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 384 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 396 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 408 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 410 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 422 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 434 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 446 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 459 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 461 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 473 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 485 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 497 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 509 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 511 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 523 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 535 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 547 - «8.000 IU 80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 550 - «8.000 IU 80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 562 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 574 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 586 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 598 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 600 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 612 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 24 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

- 624 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita (iniezione).

Composizione:

principio attivo:

2.000 UI (20 *mg)* /0,2 ml - Una siringa preriempita contiene 2.000 UI di attività anti-Xa di enoxaparina sodica (corrispondenti a 20 *mg)* in 0,2 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

4.000 UI (40 *mg)* /0,4 ml - Una siringa preriempita contiene 4.000 UI di attività anti-Xa di enoxaparina sodica (corrispondenti a 40 *mg)* in 0,4 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

6.000 UI (60 *mg)* /0,6 ml - Una siringa preriempita contiene 6.000 UI di attività anti-Xa di enoxaparina sodica (equivalenti a 60 *mg)* in 0,6 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

8.000 UI (80 *mg)* /0,8 ml - Una siringa preriempita contiene 8.000 UI di attività anti-Xa di enoxaparina sodica (corrispondenti a 80 *mg)* in 0,8 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

10.000 UI (100 *mg)* /1,0 ml - Una siringa preriempita contiene 10.000 UI di attività anti-Xa di enoxaparina sodica (corrispondenti a 100mg) in 1,0mL di acqua per preparazioni iniettabili.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Changshu Xingrui Casing Technology Co., Ltd. - North Qixing Qiao, Changkun Road, China-215 533Changshu City, Jiangsu Province.

Yibin Lihao Bio-technical Co., Ltd. - Qihang Xi Road, Luolong Industrial Park, China- 644 104 Yibin City, Sichuan province.

Chongqing Youyi Livestock Product Co., Ltd. - No.6 Group, Guankou Village, Fengcheng, Changshou District, China-401 220 Chongqing City.

Anhui Huaining Longzhou Industrial Co., Ltd. - Shipai Industrial Park, Huaining County, China-246 100 Anqing City, Anhui Province.

Shanghai Songjiang Yongming Casing Factory. - No. 186, Mayu Road, Xingqiao Town, Songjiang District, Shanghai City. China-201 612 Xingqiao.

Chengdu Sunrace Animal Product Co., Ltd. - No. 160, Mengxing West Road, Industrial Central Development Park, Mengyang Town, Pengzhou City, Chengdu City, China-611 934 Sichuan Province.
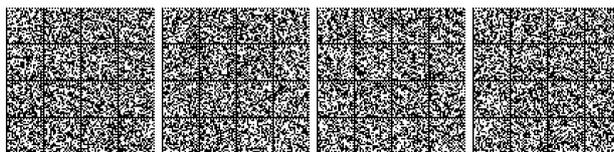
Nantong City Yikang Food Co., Ltd. - No. 36, Hongxing East Road, Shuangdian Town, Rudong Country, Nantong City, China-226 400 Shuangdian, Jiangsu Province.

Fushun Xinxing Casing Co., Ltd. - No. 106, Gaoshan Road, Shuncheng District, Fushun City, Liaoning Province. China.

Bozhou Junda Bio-technology Co., Ltd. - West Songtanghe, Sunwaxingzheng Village, Shihe Town, Bozhou City, Qiaocheng District, China-236 839 Anhui Province.

Hebei Yongwei Casing Co., Ltd. - South Tongtou Village, Xiyangcheng Town, Yongnian County, Handan City, China-057 150 Hebei Province.

Gaoyou Hengsheng Casing Factory. - Industrial Centralized Area, Long Qiu Town, Gaoyou City, China-225 600 Jiangsu Province.

Yinan County Hongfa Casing Co., Ltd. - Xinwanghou Village, Tongjing Town, Yinan County, Linyi City, China-276 300 Shandong Province.

Chongqing Hechuan Yunxing Livestock Product Co., Ltd. - Group 3, Huayuan Village, Nanban, Hechuan District, China-410 519 Chongqing City.

Zoucheng Minsheng Fuyu Casing & Food Co., Ltd. - Dazhao Village, Zhongxindian Town, Zoucheng City, China-273 512 Shandong Province.

Guangyuan Haipeng Bio-technical Co., Ltd. - Huilonghe Industrial Park, Lizhou District, Guangyuan City, China-628 000 Sichuan Province.

Guangyuan Shenda Industrial Co., Ltd. - Wangjiaying Industrial Park, Economic Development Zone, China-628 000 Guangyuan City, Sichuan Province.

Xiangyang City Zhiyao Bio-technology Co., Ltd. - Shuanggou Agricultural by-product Processing Park (Yangliu Village, Shuanggou Town), Xiangzhou District, China-441 111 Xiangyang City, Hubei Province.

Huaian City Shuangbao Livestock Product Co., Ltd. - No. 9, Weiyi Road, Huaiyin Industrial Park, China-223 300 Huaian City, Jiangsu Province.

Shandong Ruisn Bio-Tech Co., Ltd. - No. 68, Volvo Road, Economic and Technological Development Zone. Linyi City. China-276 034, Shandong Province.

Shaodong County Heshun Biological Products Co., Ltd. - Industrial Park, Xianchaqiao Town, Shaodong County, Shaoyang City, China-422 800 Hunan Province.

Shandong Kanghe Bio-technical Co., Ltd. - East of Xihuan Road Southern Section, Junan Economic Development Zone, Linyi City, China-276 600 Shandong Province.

Anhui Jiulong Casing Processing Co., Ltd. - Fangxiaoying Group, Hedaying Village, Modian County, Hefei City, China-231 635 Anhui Province.

Hunan Great Wall Sausage Casing Co., Ltd. - Ningxiang Economic and Technological Development Zone, China-410 600 Changsha City, Hunan Province.

Suzhou Jianfei Casing Co., Ltd. - Dongqiao Town, Xiangcheng District, Suzhou City, China-215 152 Jiangsu Province.

Breve descrizione delle fasi produttive effettuate dal sito di produzione:

Produzione dell'intermedio eparina cruda: Produzione, controllo e confezionamento dell'intermedio: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical, Co. Ltd. - 21 Langshan Road. Songpingshan, Nanshan District, China-518 057 Shenzhen City, Guangdong Province.

Breve descrizione delle fasi produttive effettuate dal sito di produzione:

Produzione dell'intermedio eparina sodica: Produzione, controllo, rilascio e confezionamento dell'intermedio: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. - Avda. de la Ilustración, 110 – Parque Tecnológico Ciencias de la Salud 18016 – Granada, Spain.

Breve descrizione delle fasi produttive effettuate dal sito di produzione:

Produzione del principio attivo eparina sodica, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del principio attivo: Universidad Complutense de Madrid Plaza Ramón y Cajal S/N – Ciudad Universitaria - 28040 - Madrid, Spain.

Breve descrizione delle fasi produttive effettuate dal sito di produzione:

Test di identificazione del principio attivo.

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione): Rovi Contract Manufacturing, S.L. - Julián Camarillo, 35-28037 – Madrid, Spain.

Breve descrizione delle fasi produttive effettuate dal sito di produzione:

Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario: Frosst Ibérica, S.A. - Vía Complutense, 140, Alcalá de Henares -28805 - Madrid, Spain.

Breve descrizione delle funzioni effettuate: confezionamento secondario

Controllo di qualità: Rovi Contract Manufacturing, S.L. - Julián Camarillo, 35 - Madrid, 28037 Spain.

Breve descrizione delle funzioni effettuate: controllo lotti.

Rilascio dei lotti: Rovi Contract Manufacturing, S.L. - Julián Camarillo, 35 - Madrid, 28037 Spain.

Indicazioni terapeutiche.

Enoxaparina Rovi è indicata negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e con mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione dell'EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044039473 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 36,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 60,52.

Confezione: A.I.C. n. 044039598 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 49,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 81,03.

Confezione: A.I.C. n. 044039535 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 68,74.

Confezione: A.I.C. n. 044039079 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità:«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,53.

Confezione: A.I.C. n. 044039129 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A».
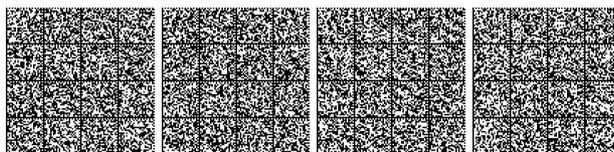
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,61.

Confezione: A.I.C. n. 044039143 - «6.000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 36,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 60,52.

Confezione: A.I.C. n. 044039182 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,32.

Confezione: A.I.C. n. 044039206 - «8.000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 68,74.

Confezione: A.I.C. n. 044039244 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,88.

Confezione: A.I.C. n. 044039269 - «10.000 IU (10 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 49,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 81,03.

Confezione: A.I.C. n. 044039358 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,57.

Confezione: A.I.C. n. 044039408 - «4.000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,53.

Confezione: A.I.C. n. 044039028 - «2.000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,57.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Enoxaparina Rovi» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enoxaparina Rovi» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08347

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia»

Estratto determina n. 1972/2017 del 29 novembre 2017

Medicinale: PANTOPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

A.I.C. n. 044812016 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 044812028 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044812030 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044812042 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato).

Eccipienti: non presenti.

Produttore/i del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit-I - Survey No. 385, 386, 388 to 396, Borapatla Village, Hatnoora Mandal,Medak District, Telangana, 502296, India.
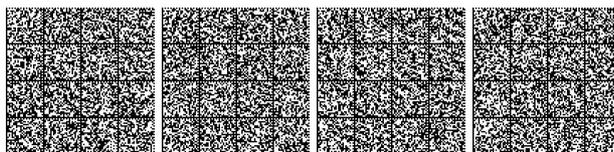
Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione):

produzione, confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Limited - UNIT IV - Plot No. 4, 34 to 48 EPIP, TSIIC, IDA, Pashamylaram, Patancheru Mandal - Medak District, Telangana State, 502307, India;

confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Prestige PromotionVerkaufsförderung&Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, Bayern, 63801, Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale Delle Industrie, 2, Settala (MI) - 20090, Italia;

Depo- Pack S.n.c. Di Del Deo Silvio E C, via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Va);

Movianto Deutschland GmbH - In der Vogelsbach 1, Neunkirchen, 66540, Germania;

rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD, Regno Unito;

controllo lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR, Regno Unito;

Wickham Laboratories Ltd - Hoeford Point, Barwell Lane, Gosport, Hampshire, PO13 0AU, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

esofagite da reflusso;

ulcera gastrica e duodenale;

Sindrome di Zolfigne-Ellison e altre condizioni patologiche d'ipersecrezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044812030.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,74.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08348

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Nell'estratto della determinazione IP n. 499 del 20 settembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale SANDIMMUN NEORAL,

ove è scritto:

CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Confezione: SANDIMMUN NEORAL «25 mg capsule molli» 50 capsule;

Codice A.I.C. n. 045336017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

leggasi:

CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Confezione: SANDIMMUN NEORAL «25 mg capsule molli» 50 capsule;

Codice A.I.C. n. 045336017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

17A08382

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Nell'estratto della determinazione IP n. 487 del 20 settembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 256 del 2 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale SANDIMMUN NEORAL,

ove è scritto:

CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Confezione: SANDIMMUN NEORAL «100 mg capsule molli» 30 capsule;

Codice A.I.C. n. 045335015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

leggasi:

CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Confezione: SANDIMMUN NEORAL «100 mg capsule molli» 30 capsule;

Codice A.I.C. n. 045335015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

17A08383
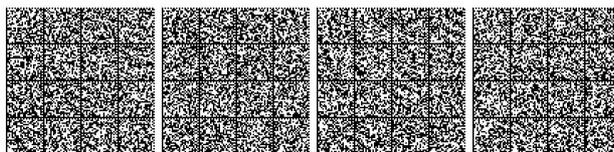
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

In data 4 dicembre 2017 alle ore 15.00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N.:
nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini _______FIRMATO_________

Le Confederazioni Sindacali:

CGIL _______FIRMATO_________

CISL _______FIRMATO_________

UIL _______FIRMATO_________

CONFSAL _______FIRMATO_________

CSE _______FIRMATO_________

CGS _______FIRMATO_________

USAE _______FIRMATO_________

USB ______NON FIRMATO_____

CISAL* ______NON FIRMATO_____

CODIRP _______FIRMATO_________

CIDA _______FIRMATO_________

COSMED _______FIRMATO_________

CONFEDIR* _______FIRMATO_________

[**ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016*]

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali*:
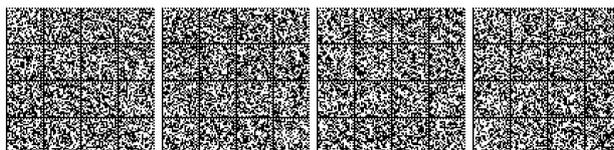
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
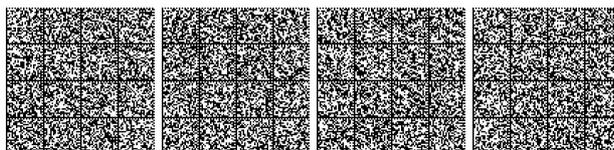
TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.

2. Il presente contratto si applica, inoltre, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale esclusivamente per i fini di cui all'art. 28, comma 4 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).

3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparto, mentre il Titolo IV si applica al personale delle aree della dirigenza.

4. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal presente contratto o dai contratti collettivi nazionali di comparto o di area, si applicano le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:

a) "d.lgs. 165/2001": si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
b) "DM 23 febbraio 2009": si intende il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) "D.L. 90/2014": si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;
d) "ACQ 7 agosto 1998": si intende l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998, e s.m.i.;
e) "comparti": si intendono i "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego";
f) "CCNQ 13 luglio 2016": si intende il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, stipulato il 13 luglio 2016;
g) "aree": si intendono "le autonome aree di contrattazione della dirigenza"
h) "comparti ed aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
i) "organizzazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
j) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
k) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;

l) "amministrazione" o "ente": indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;
m) "RSU": si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall'ACQ 7 agosto 1998;
n) con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali;
o) "istituzioni scolastiche educative e di alta formazione" si intendono:
   I. le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
   II. le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

ART. 3
DIRIGENTI SINDACALI

1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell'amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
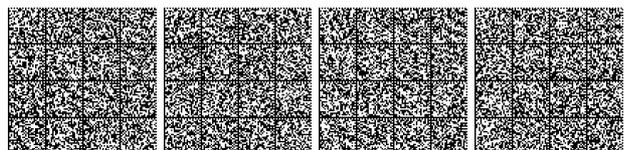
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI

CAPO I
ATTIVITÀ SINDACALI

ART. 4
DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

ART. 5
DIRITTO DI AFFISSIONE

1. I soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

ART. 6
LOCALI

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.
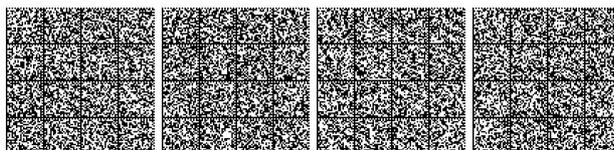
CAPO II
DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

ART. 7
DISTACCHI SINDACALI

1. I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.

2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

3. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

ART. 8
FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI

1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.

2. I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l'utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l'espletamento del mandato.

3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l'amministrazione ed il dipendente e può articolarsi:

a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;
b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione.

5. Il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto all'art. 19, comma 3 (Trattamento economico). Per il diritto alle ferie e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o

verticale - secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

6. Al personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dal comma 5 prendendo quale riferimento contrattuale il CCNL del comparto di contrattazione corrispondente all'area dirigenziale cui lo stesso appartiene.

7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

8. Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, i distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.

9. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 3, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

ART. 9
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI

1. Il contingente massimo dei distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dai dirigenti pubblici in tutti i comparti e le aree di contrattazione è quantificato agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi nelle aree dirigenziali) del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

2. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o all'area.

3. All'interno di ciascun comparto ed area, ogni contingente è attribuito:
- per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
- per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del d.lgs. 165/2001 per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.

5. Le associazioni sindacali rappresentative sono titolari, in via esclusiva, dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto.

ART. 10
PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato.

2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.

4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero.

7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

9. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).

10. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

ART. 11
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

ART. 12
DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE

1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)

2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 6, 7 e 8 e dell'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 6, 7 e 8, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

3. L'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato).

4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto:
- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero

di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.

7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.

ART. 13
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.

3. I permessi di cui al presente articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi si applica l'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), comma 7.

4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1, specificatamente indicate.

ART. 14
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. Il contingente delle ore di permesso di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) è costituito da n. 218.378 ore all'anno. Di queste:
- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali;
- le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i comparti e le aree e, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative, come indicato agli artt. 29 (Ripartizione dei permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione) e 34 (ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali).

3. Ciascuna associazione sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.
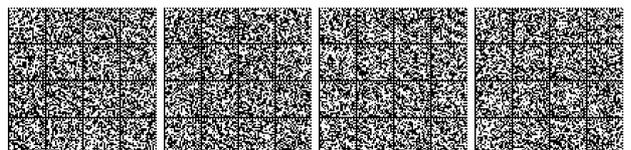
ART. 15
ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall'art. 8, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.

3. In tutti i casi di cessazione dell'aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

4. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 comma 1 (Dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

5. I dirigenti di cui al comma 4 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

ART. 16
FORME DI UTILIZZO COMPENSATIVO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area dirigenziale — le quote di distacchi alla stessa assegnati. Tale possibilità riguarda anche le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stessa aderenti purché la compensazione avvenga:
- nello stesso comparto o area;
- tra comparto e relativa area dirigenziale.

2. I distacchi assegnati alle confederazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.
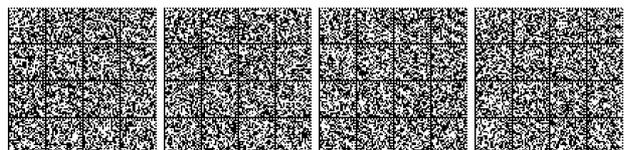
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

4. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.

5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti e le aree.

6. Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali.

7. Le richieste di compensazione di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data anche notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini della verifica dei contingenti, degli adempimenti istruttori di cui all'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) nonché per la trasmissione dei dati previsti dall'art. 22, comma 3 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali).

ART. 17
RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU

1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
   a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali di cui agli artt. 7 (Distacchi sindacali) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti);
   b) diritto ai permessi retribuiti per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
   c) diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari);
   d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra organizzazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'ACQ 7 agosto 1998.
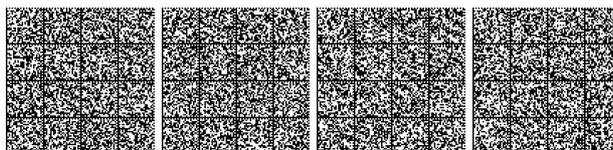
ART. 18
NORME SPECIALI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE

1. Per i dipendenti e dirigenti delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.

2. Art. 8, commi 1 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):
- il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;
- i dirigenti scolastici e i direttori nonché i direttori dei servizi generali e amministrativi ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;
- nei casi in cui sia possibile l'attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i. ;
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.

3. Art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato):
- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico o accademico. Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, i permessi sindacali per l'espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Nella singola Istituzione scolastica, educativa e di alta formazione, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti. Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico o accademico.

4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):
- con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Le stesse date devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa, le quali non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo disponibile. Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, possono essere presentate anche oltre termine del 30 giugno di ciascun anno scolastico e del 31 luglio

di ciascun anno accademico, qualora l'accoglimento delle stesse non arrechi alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

- con riferimento al comma 3, la procedura d'urgenza per il distacco o per l'aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.

5. La ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato) - dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi uffici scolastici regionali per gli adempimenti successivi.

6. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
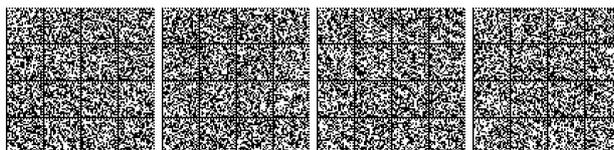
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 19
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

CAPO IV
TUTELE

ART. 20
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.

2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate. Lo stesso conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione di un assegno "*ad personam*" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la posizione giuridica ed economica attribuita nella nuova amministrazione.

3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente.

5. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.

6. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. In caso di cessazione dalla carica di componente RSU, il nulla osta viene rilasciato dalla RSU operante al momento della richiesta.

7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
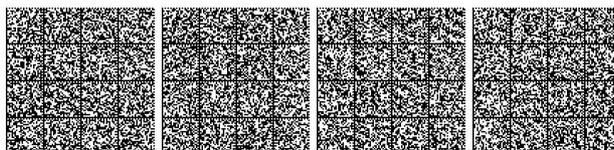
CAPO V
PROCEDURE E ADEMPIMENTI

ART. 21
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERMA DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE SINDACALI

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni - accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1 (Distacchi sindacali) - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall'avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.

2. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

3. Se la procedura d'urgenza di cui al comma 2 viene richiesta per la prosecuzione o l'attivazione di un distacco o un'aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest'ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o dell'aspettativa.

4. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

5. Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web Gedap.

ART. 22
ADEMPIMENTI E PROCEDURE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e dell'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assegnato all'organizzazione sindacale o alla RSU, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse.

3. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
- gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco, anche derivante da cumulo dei permessi, o in aspettativa per motivi sindacali.

Tali dati vengono trasmessi mediante la compilazione di un apposito prospetto all'interno dell'applicativo web GEDAP, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del rispetto dei contingenti. Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali. Lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell'eventuale diniego.

4. I dati a consuntivo di cui al precedente comma 3, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali).

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui al presente articolo.

6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

7. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.

8. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

9. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 4.
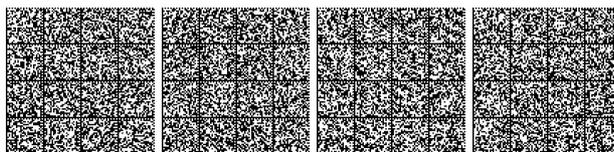
ART. 23
MODALITÀ DI RECUPERO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.

2. Analogamente, in caso di superamento dei contingenti delle altre prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica applica quanto previsto dal comma 1. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze nella fruizione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell'associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

3. Le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

4. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 3 siano comunque rappresentative in altri comparti o aree, o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.

5. Il piano di cui al comma 4 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.

6. La restituzione di cui al comma 4 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.

7. Al fine di non comprimere eccessivamente l'esercizio delle prerogative sindacali, nella definizione del piano di cui al comma 6, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi e dei distacchi di cui al comma 5 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori.

8. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle prerogative fruite e non spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.

9. Alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnati i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari che sarebbero stati attribuiti alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale. In ogni caso, le prerogative fruite e non spettanti vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione previsto ai commi 4 e 5.

ART. 24
MUTAMENTI ASSOCIATIVI

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diversa è l'ipotesi di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

3. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le associazioni sindacali interessate devono fornire all'amministrazione e all'Aran idonea documentazione, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa all'amministrazione e all'Aran, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo PEC. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione a quest'ultimo delle stesse.

4. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dall'art. 25 (Accertamento rappresentatività).

ART. 25
ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA'

1. L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

2. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla
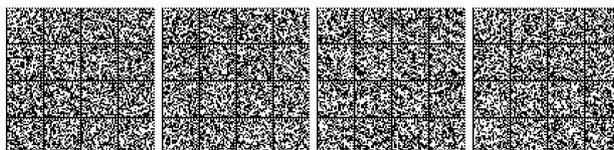
trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001.

3. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'accertamento delle associazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale. Le stesse devono essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio.

4. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.

5. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 1 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

6. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le Confederazioni rappresentative per valutare le iniziative conseguenti.

ART. 26
TITOLARITA' PREROGATIVE SINDACALI

1. Le prerogative sindacali sono assegnate all'associazione sindacale rappresentativa. I poteri e le competenze contrattuali relativi alla contrattazione integrativa - riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie dei CCNL di comparto o di area - sono esercitati dai rappresentanti dei suddetti soggetti, in nome e per conto degli stessi. Conseguentemente, anche la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale avente titolo.
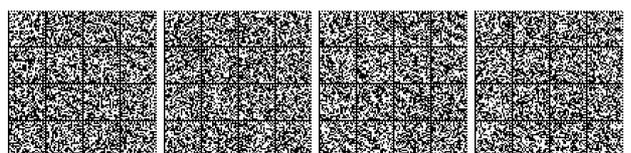
TITOLO III
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018

ART. 27
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a n. 1.137 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013 operata sulla base del disposto dell'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014;
- dalla riduzione di ulteriori 2 distacchi, che vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area, a seguito del passaggio dei Segretari comunali e provinciali nell'Area delle Funzioni Locali previsto nel CCNQ del 13 luglio 2016.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 comma 3. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 28
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.

2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8
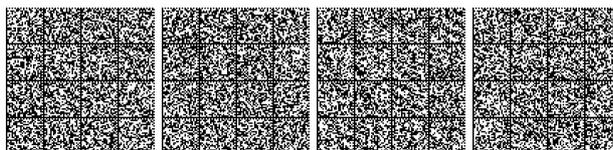
4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.

5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

7. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 7 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 29
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013, operata sulla base dell'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 192.300 ore di permesso di cui:
   a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n. 8, tra le confederazioni rappresentative nei comparti;
   b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

3. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 30
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:
   a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione dei distacchi, ivi compresi quelli

derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ del 17 ottobre 2013, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 8 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

ART. 31
NORME FINALI – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 1 alla n. 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e dei permessi, di cui agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione), 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 29 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione), entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione).

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
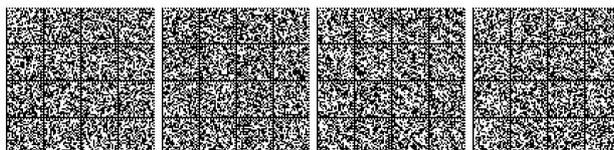
6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante.

7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 vengono automaticamente sostituite dall'Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l'ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative del medesimo comparto, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.

9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
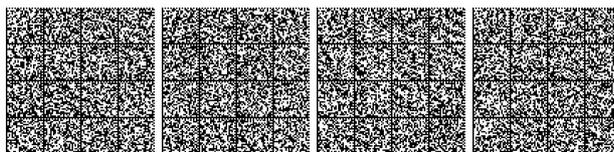
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 31, comma 7 (Norme finali – comparti di contrattazione), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Aran.

TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL
CGS
CISAL (*)
CISL
CONFSAL
CSE
UIL
USAE
USB

TAVOLA 2
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**1137**

TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	64	CISL	7
FP CGIL	59	CGIL	6
UIL PA	48	UIL	5
FED. CONFSAL UNSA(**)	30	CONFSAL (**)	3
FED. NAZIONALE INTESA FP(**)	22	CISAL(*)	3
USB PI	21	USB	2
FLP(**)	17	CGS (**)	2
		ASGB	1
totale	**261**		**29**

TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	101	CGIL	11
CISL FP	78	CISL	8
UIL FPL	49	UIL	5
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	16	CISAL	2
		ASGB	1
totale	**244**		**27**

TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	47	CGIL	5
CISL FP	46	CISL	5
UIL FPL	33	UIL	3
FIALS	16	CONFSAL	2
NURSIND	12	CGS	1
FSI	11	USAE	1
NURSING UP	10	CSE	1
		ASGB	1
totale	**175**		**19**
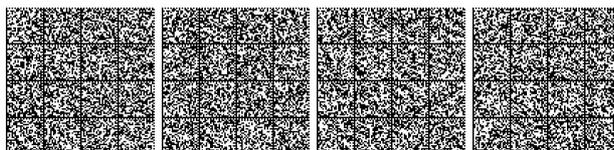
TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA[1] - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
	A		**C**
FLC CGIL	**105**	**CGIL**	**11**
CISL SCUOLA	**88**	**CISL**	**10**
FED. UIL SCUOLA RUA(*)	**59**	**UIL (**)**	**6**
SNALS CONFSAL (**)	**57**	**CONFSAL (**)**	**6**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS(**)	**34**	**CGS (**)**	**4**
		ASGB	**1**
totale	**343**		**38**

[1] Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: FLC CGIL 95; CISL SCUOLA 79; FED. UIL SCUOLA RUA(*) 53; SNALS CONFSAL (**) 52; FEDERAZIONE GILDA UNAMS (**) 30; Confederazioni: CGIL 10; CISL 8; UIL (**) 6; CONFSAL (**) 6; CGS (**) 3; ASGB 1.

TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	UIL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
UGL PCM	0	UGL	0
totale	**1**		**0**
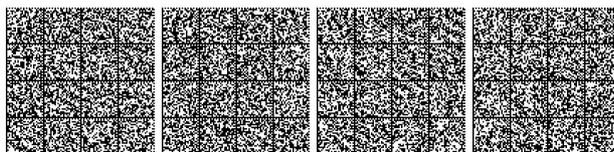
TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permesso*
CGIL	1.554
CGS	1.554
CISAL (*)	1.554
CISL	1.554
CONFSAL	1.554
CSE	1.554
UIL	1.554
USAE	1.554
USB	1.554
totale	**13.986**

TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permesso*
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	**178.314**

TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permesso*
CISL FP	5.455
FP CGIL	4.981
UIL PA	4.093
FED. CONFSAL UNSA(**)	2.573
FED. NAZIONALE INTESA FP(**)	1.847
USB PI	1.784
FLP(**)	1.477
totale	**22.210**
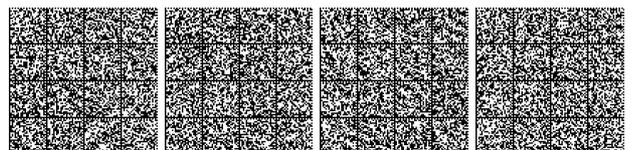
TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permesso*
FP CGIL	20.602
CISL FP	15.826
UIL FPL	9.998
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	3.287
totale	**49.713**

TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permesso*
FP CGIL	12.317
CISL FP	11.932
UIL FPL	8.781
FIALS	4.143
NURSIND	3.145
FSI	2.784
NURSING UP	2.539
totale	**45.641**

TAVOLA 13
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA[2]
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permesso*
FLC CGIL	18.582
CISL SCUOLA	15.464
FED. UIL SCUOLA RUA (*)	10.427
SNALS CONFSAL (**)	10.101
FED. GILDA UNAMS (**)	5.960
totale	**60.534**

[2] Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella Tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: FLC CGIL 17.203; CISL SCUOLA 14.316; FED. UIL SCUOLA RUA(*) 9.652; SNALS CONFSAL (**) 9.350; FEDERAZIONE GILDA UNAMS (**) 5.518
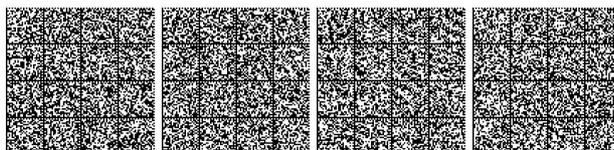
TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	74
USB PI	33
CISL FP	32
FLP	29
SIPRE	22
FP CGIL	14
UGL FED. NAZIONALE PCM	12
totale	**216**
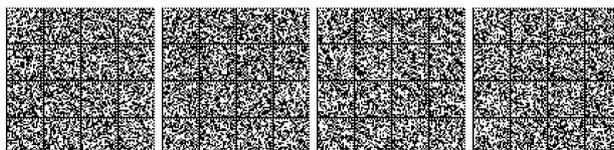
TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018

ART. 32
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a 86 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014;
- dall'incremento di n. 2 distacchi ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area a seguito della definizione del CCNQ del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell'Area delle Funzioni Locali.

2. I distacchi che costituivano il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.

3. Per le aree della dirigenza, ad ogni confederazione sindacale rappresentativa viene garantito almeno un distacco. Conseguentemente, il contingente di 86 distacchi viene così distribuito:
   a) n. 8 distacchi ripartiti tra le confederazioni rappresentative nelle aree come stabilito nella tavola n. 16;
   b) n. 78 distacchi ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).

4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 lett. b) è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, comma 3 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

5. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 33
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.

2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
   a) n. 30 minuti alla RSU;
   b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

3. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di
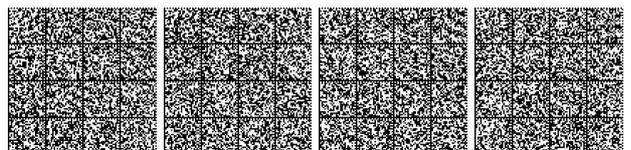
lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.

5. Il contingente di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

6. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 7 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 34
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ 5 maggio 2014 operata sulla base del disposto dell'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 26.078 ore di permesso.

2. Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CCNQ del 5 maggio 2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.

3. In applicazione dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:

a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della tavola n. 23, tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione;
b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da tavola n. 24.

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 35
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ 5 maggio 2014, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

ART. 36
NORME TRANSITORIE – AREE DIRIGENZIALI

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
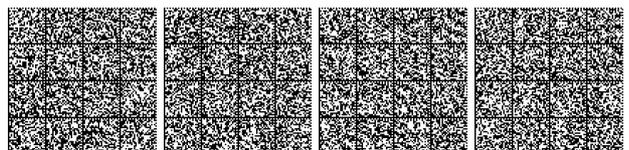
ART. 37
NORME FINALI – AREE DIRIGENZIALI

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 5 maggio 2014, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 15 alla n. 22 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) e 34 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – aree dirigenziali).

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 5 maggio 2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.

7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 vengono automaticamente sostituite dall'Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l'ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative della medesima area, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
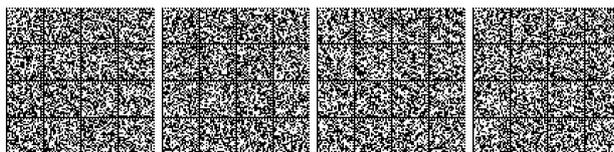
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.

10. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50%.
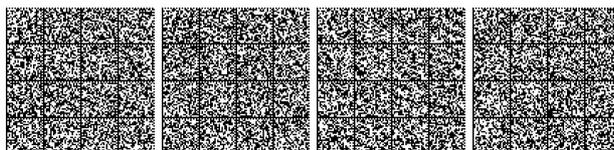
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 (Norme finali – aree dirigenziali), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Aran.

TAVOLA 15 **AREE DIRIGENZIALI** **CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE** **EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001**
CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFEDIR (*)
CONFSAL
COSMED
UIL

TAVOLA 16
AREE DIRIGENZIALI
DISTACCHI PER LE
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFEDIR (*)	1
CONFSAL	1
COSMED	1
UIL	1
totale	**8**
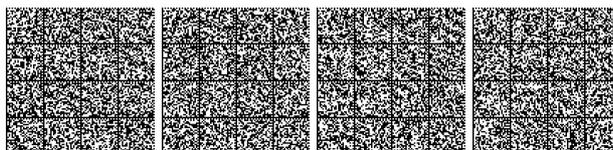
TAVOLA 17
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*
AREA FUNZIONI CENTRALI	16
AREA FUNZIONI LOCALI	14
AREA SANITA'	40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	7
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**78**

TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	3	CISL	1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	3	COSMED	1
CIDA FUNZIONI CENTRALI (*)	2	CIDA (*)	0
FLEPAR	1	CODIRP	0
UIL PA	1	UIL	0
DIRSTAT - FIALP (*)	1	CONFEDIR (*)	0
FEMEPA	1	CODIRP	0
FP CGIL	1	CGIL	0
UNADIS	1	CODIRP	0
totale	**14**		**2**

TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	4	CGIL	1
CISL FP	4	CISL	0
UIL FPL	2	UIL	0
FEDIR SANITA'	1	COSMED	0
DIREL	1	CODIRP	0
UNSCP	1		
DIRER	0	COSMED	0
totale	**13**		**1**
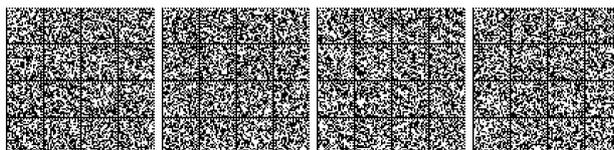
TAVOLA 20 - AREA SANITA'			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANAAO ASSOMED	9	COSMED	1
CIMO	4	CIDA	1
FASSID	4	CODIRP	1
AAROI EMAC	4	COSMED	1
FP CGIL	4	CGIL	0
FVM	3	COSMED	0
FESMED	2		
FED. CISL MEDICI	2	CISL	0
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	2	CONFSAL	0
UIL FPL	2	UIL	0
totale	**36**		**4**

TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA[3]			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANP (**)	3	CIDA (**)	1
FLC CGIL	1	CGIL	0
CISL SCUOLA	1	CISL	0
SNALS CONFSAL	1	CONFSAL	0
FED. UIL SCUOLA RUA (*)	0	UIL (**)	
DIRIGENTISCUOLA (**)	0	CODIRP (*)	0
totale	**6**		**1**

[3] Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: ANP(**) 1; FLC CGIL 1; CISL SCUOLA 1; Confederazioni: CIDA (**) 1

TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	UIL	0
UNADIS	0	CODIRP	0
FP CGIL	0	CGIL	0
CISL FP	0	CISL	0
DIPRECOM	0		
DIRSTAT	0	CONFEDIR	0
SNAPROCIV	0	CONFEDIR	0
UIL PA	0	UIL	0
totale	**1**		**0**
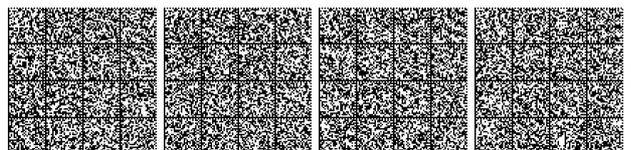
TAVOLA 23
AREE DIRIGENZIALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permessi*
CGIL	***
CIDA	1.555
CISL	***
CODIRP	1.556
CONFEDIR (*)	1.555
CONFSAL	***
COSMED	1.556
UIL	***
totale	**6.222**

TAVOLA 24
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
AREA FUNZIONI CENTRALI	6.381
AREA FUNZIONI LOCALI	3.340
AREA SANITA'	9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	175
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	202
totale	**19.856**

TAVOLA 25
AREA FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	1.445
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	1.343
CIDA FUNZIONI CENTRALI (*)	729
FLEPAR	643
UIL PA	501
DIRSTAT - FIALP (*)	480
FEMEPA	593
FP CGIL	395
UNADIS	252
totale	**6.381**
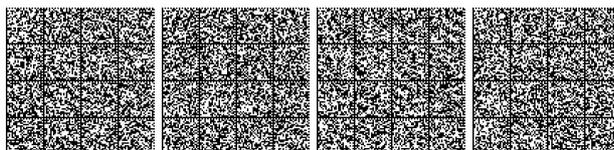
TAVOLA 26
AREA FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	974
CISL FP	960
UIL FPL	495
FEDIR SANITA'	340
DIREL	265
UNSCP	269
DIRER	37
totale	**3.340**

TAVOLA 27
AREA SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANAAO ASSOMED	2.418
CIMO	1.141
FASSID	1.115
AAROI EMAC	1.015
FP CGIL	963
FVM	767
FESMED	610
FED. CISL MEDICI	596
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	578
UIL FPL	555
totale	**9.758**

TAVOLA 28
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANP (**)	74
FLC CGIL	35
CISL SCUOLA	34
SNALS CONFSAL	15
FED. UIL SCUOLA RUA (*)	10
DIRIGENTISCUOLA (**)	7
totale	**175**

TAVOLA 29
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	65
UNADIS	36
FP CGIL	21
CISL FP	20
DIPRECOM	20
DIRSTAT	14
SNAPROCIV	14
UIL PA	12
totale	**202**
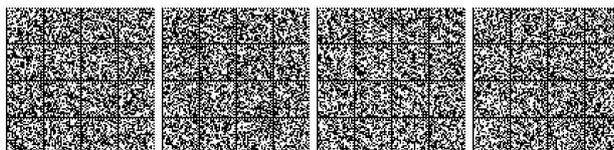
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CCNQ del 3 novembre 2011, dal CCNQ del 14 luglio 2015, dall'art. 8 del CCNQ 17 ottobre 2013 e dall'art. 8 del CCNQ 5 maggio 2014. Con riguardo a tali ultimi due articoli, il comma 6 dell'art. 8 del CCNQ del 17 ottobre 2013 ed il comma 6 dell'art. 8 del CCNQ del 5 maggio 2014 vanno intesi nel senso che alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnate tutte le prerogative, che sarebbero state attribuite alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale, fermo restando che quelle fruite e non spettanti, vengono assegnate nei limiti del piano di restituzione ivi previsto.

ART. 39
DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

2. Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali).

3. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del d. lgs. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l'esercizio delle libertà sindacali.

4. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.

ART. 40
DISAPPLICAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:
  a) CCNQ transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997, fatto salvo, per gli ambiti ove è ancora in vigore, l'art. 7, comma 2;
  b) CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;
  c) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, fatto salvo l'art. 14, comma 2;
  d) CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;
  e) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
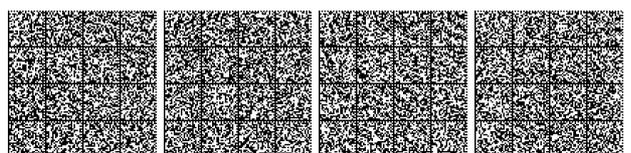
f) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
g) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
h) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;
i) CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;
j) CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;
k) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002;
l) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;
m) Contratto di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;
n) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
o) CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
p) CCNQ d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
q) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;
r) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008;
s) CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
t) CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011;
u) CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 19 luglio 2012;
v) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013, fatto salvo, per gli effetti ancora in essere, l'art. 8;
w) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014, fatto salvo, per gli effetti ancora in essere, l'art. 8.

2. Gli articoli da 4 a 6 (4 - Diritto di assemblea_– 5 - Diritto di affissione_– 6 - Locali) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree. Conseguentemente restano in vigore le norme relative a detti istituti già previste nei CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998 – 2001.

17A08422

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-292) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
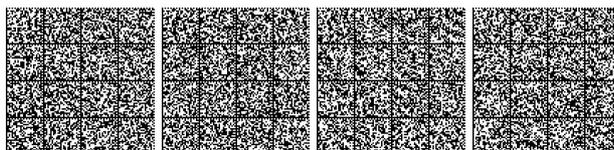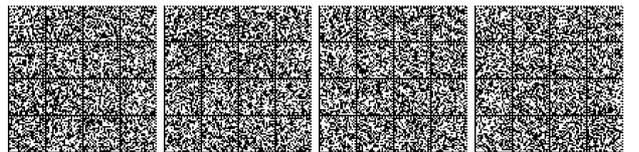
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.